

(N. 1475)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1974

Istituzione di uffici ed organi circondariali delle Amministrazioni dello Stato ed enti parastatali nel circondario di Prato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al Parlamento per la istituzione di uffici statali nel circondario di Prato trae motivo da una serie di esigenze manifestate in diverse occasioni dalle popolazioni pratesi e da un diritto-dovere statutario della Regione ad operare perchè l'organizzazione periferica dello Stato sia adeguata alla articolazione territoriale indicata dagli enti locali e dalla Regione stessa.

A questo ultimo proposito è da sottolineare che la regione Toscana, con propria legge n. 29 del 9 novembre 1972, ha provveduto alla istituzione del circondario di Prato e ad istituirvi il comitato di controllo sugli atti degli enti locali, realizzando là quella articolazione territoriale di cui parla lo Statuto e quell'ulteriore decentramento a livello sub-provinciale cui fa cenno l'articolo 129 della Costituzione.

Il circondario non è un ente locale e neppure un momento tipico dell'aggregazione

comunale, ma rappresenta semplicemente la individuazione di un'area sub-provinciale di decentramento amministrativo nella quale è data la possibilità allo Stato ed alla Regione di istituire uffici amministrativi. Si tratta dunque di qualcosa di diverso sia dal comprensorio sia dal consorzio, vere e proprie istituzioni, queste, in cui l'obbiettivo del decentramento si accompagna ad un fatto di autonomia decisionale.

L'individuazione di una tale area di decentramento ha tuttavia una rilevanza e non è una operazione priva di conseguenze, poichè rappresenta la condizione per l'istituzione a livello circondariale di quegli uffici che per loro ordinamento hanno una collocazione a livello provinciale.

La definizione dell'area circondariale corrisponde peraltro al riconoscimento di una serie di esigenze che si manifestano in essa, legate ad una realtà economica e sociale con

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tazioni (articoli 148 e 169, come più volte caratteristiche di omogeneità fra le diverse circoscrizioni comunali.

Nel caso di Prato, la legge regionale n. 29 volle andare incontro alle esigenze che si sono colà manifestate per un insediamento di uffici e di servizi pubblici necessari per un più rapido svolgimento dell'attività amministrativa connessa allo sviluppo economico e sociale della zona pratese, con la consapevolezza che si creavano così le condizioni perchè sia lo Stato sia gli enti parastatali fossero spinti a dare una risposta positiva a quelle istanze.

Il disegno di legge al Parlamento prevede la istituzione nel circondario della Commissione tributaria di secondo grado e gli uffici ed organi collegiali corrispondenti alle amministrazioni periferiche dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa.

Non sono compresi ovviamente nel disegno di legge gli uffici le cui funzioni sono state trasferite alla Regione, nè gli uffici di enti aventi uno *status* particolare, come la Banca d'Italia, l'Automobil Club, la Camera di commercio, eccetera.

Per quanto riguarda gli enti parastatali è prevista la istituzione degli uffici degli enti di assistenza e di previdenza.

Le singole amministrazioni provvederanno con propri atti alla istituzione degli uffici, che dovrà attuarsi non con l'allargamento dei ruoli organici del personale dello Stato e degli enti parastatali, ma con la utilizzazione del personale degli uffici provinciali opportunamente distaccato nel circondario.

Si tratta cioè di uno scorporo delle strutture già esistenti e della conseguente riorganizzazione degli uffici su base decentrata.

La istituzione degli uffici statali e parastatali nel circondario di Prato appare dunque una misura attesa dalle popolazioni interessate, utile e necessaria all'economia della zona, di non difficile attuazione, atteso che esistono le condizioni giuridiche e pratiche per provvedere.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Nel circondario di Prato, costituito nell'ambito della provincia di Firenze con la legge della regione Toscana n. 29 del 9 novembre 1972, sono istituiti con sede nel comune di Prato, capoluogo del circondario, i seguenti uffici:

a) la Commissione tributaria di secondo grado di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. In deroga a tale norma, la designazione della metà dei membri, di competenza dei consigli provinciali, viene effettuata dal Consiglio comunale di Prato, sentiti i Comuni del circondario;

b) gli uffici ed organi circondariali dello Stato elencati nella allegata tabella A;

c) i comitati, gli organi collegiali e le commissioni comunque costituite negli uffici di cui alla precedente lettera b);

d) gli uffici ed organi collegiali degli enti parastatali elencati nella allegata tabella B.

L'istituzione degli uffici circondariali non dovrà comportare ampliamento dei ruoli organici del personale dello Stato e degli enti parastatali.

Art. 2.

Gli uffici ed organi di cui all'articolo precedente eserciteranno nel circondario tutte le competenze attribuite ai corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 3.

L'istituzione degli uffici ed organi di cui all'articolo 2 è attuata dalle competenti Amministrazioni statali e parastatali con propri provvedimenti che devono essere pubblicati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo della provincia di Firenze, negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Prato.

Gli uffici ed organi circondariali entrano in funzione alla data che sarà stabilita negli stessi provvedimenti di cui sopra, e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei provvedimenti stessi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla data dell'entrata in funzione degli uffici ed organi circondariali cessano, relativamente al territorio compreso nel circondario di Prato, tutte le competenze in atto esercitate dai corrispondenti uffici ed organi statali e parastatali esistenti nella provincia di Firenze.

Art. 4.

Agli uffici circondariali dello Stato e degli enti parastatali sono preposti funzionari con qualifica pari o immediatamente inferiore a quella prevista per i funzionari preposti ai corrispondenti uffici provinciali.

Art. 5.

Agli organi collegiali circondariali istituiti ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme regolanti gli analoghi organi provinciali.

Sono chiamati a far parte di tali organi, in luogo dei funzionari degli uffici provinciali, quelli dei corrispondenti uffici circondariali.

Per la nomina dei membri estranei all'Amministrazione sono designate persone iscritte nel registro di popolazione di Comuni facenti parte del circondario.

Art. 6.

Presso gli uffici statali circondariali di Prato sono istituite commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi.

Le commissioni sono composte dal dirigente l'ufficio circondariale o da un suo de-

legato, da un impiegato addetto al medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, e dal direttore dell'archivio circondariale di Stato di Prato o da un impiegato di detto archivio da lui delegato.

Alle commissioni di sorveglianza, di cui al presente articolo, si applica ogni altra disposizione contenuta nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

Art. 7.

Nel territorio compreso nel circondario di Prato le funzioni di rappresentanza di potere esecutivo, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, numero 277, e quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sono esercitate dal prefetto di Firenze.

Art. 8.

All'Ufficio circondariale di prefettura di Prato è preposto un vice prefetto. A detto funzionario spetta l'alloggio di servizio.

Art. 9.

All'Ufficio circondariale di pubblica sicurezza è preposto un vice questore.

Art. 10.

Al dirigente il Comando circondariale dei vigili del fuoco di Prato si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici circondariali dello Stato e degli organi collegiali circondariali aventi sede presso i predetti uffici gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La Provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi circondariali, alle spese che in base a specifiche norme fanno carico ad essi per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 12.

In dipendenza della costituzione degli uffici ed organi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione del tesoro assicura il servizio di tesoreria.

Art. 13.

Gli atti relativi ad affari interessanti il circondario di Prato pendenti presso gli uffici ed organi della provincia di Firenze all'entrata in funzione dei corrispondenti uffici ed organi circondariali sono trasmessi a questi ultimi.

Art. 14.

I conflitti di competenza fra uffici ed organi del circondario di Prato e quelli della provincia di Firenze sono risolti nei modi e nelle forme previste per gli analoghi conflitti tra uffici ed organi di province diverse.

TABELLA A

1) *Ministero dell'interno:*

Ufficio circondariale di prefettura;
Ufficio circondariale di pubblica sicurezza;
Comando circondariale dei vigili del fuoco.

2) *Ministero delle finanze:*

Intendenza di finanza circondariale;
Ufficio circondariale tecnico erariale;
Ufficio circondariale IVA.

3) *Ministero del tesoro:*

Direzione circondariale del tesoro;
Ragioneria circondariale dello Stato.

4) *Ministero della pubblica istruzione:*

Provveditorato circondariale agli studi.

5) *Ministero delle poste e telecomunicazioni:*

Direzione circondariale delle poste e telecomunicazioni (con ufficio Prato-ferrovia).

6) *Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

Ispettorato circondariale dell'alimentazione.

7) *Ministero dell'industria e del commercio:*

Ufficio circondariale industria e commercio;
Ufficio metrico circondariale.

8) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

Ufficio circondariale del lavoro e della massima occupazione;
Ispettorato circondariale del lavoro;
Ufficio circondariale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

9) *Ministero della difesa:*

Consiglio circondariale di leva.

TABELLA B

Enti parastatali:

1) INPS, INAIL, INAM, ENPAS, INADEL,
ENPDEP;

2) ENAL, ENAOLI, CONI.